

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6414 del 07/11/2025
Oggetto	A.I.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Tit. III-bis - CARRA MANGIMI S.P.A. installazione in via Alessandrini n.4, Fraz. Bogolese in comune di Sorbolo Mezzani - Aggiornamento A.I.A. a seguito di determinazione Valori di Fondo in acque sotterranee
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6673 del 07/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1 gennaio 2016;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l’altro a quelle dell’Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.G.R. n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- Arpae SAC Parma con DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 ha rilasciato alla ditta “Carra Mangimi S.p.a.”, per l’installazione sita in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese – CAP 43058 comune di SORBOLO MEZZANI (PR), l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’attività IPPC 6.4.b.3) di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in seguito a procedimento di Riesame della precedente AIA (DET-AMB-2015-2043 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.);
- Arpae SAC Parma ha successivamente modificato l’AIA con i seguenti provvedimenti di aggiornamento:
 - DET-AMB-2024-1669 del 21/03/2024: rettifica dell’atto DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024;
 - prot. PG/2024/235854 del 31/12/2024 (aggiornamento dei capitoli C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici” e D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I all’AIA vigente);
 - DET-AMB-2025-509 del 29/01/2025 (aggiornamento dei capitoli C 2.4 “Prelievi e scarichi idrici”, D 2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico”, D 3.1.4 “Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera” dell’Allegato I all’AIA vigente);
 - DET-AMB-2025-5713 del 07/10/2025: rettifica dell’atto DET-AMB-2025-509 del 29/01/2025;

RICHIAMATI, in particolare:

- i capitoli dell’Allegato I dell’AIA laddove si prescrive il monitoraggio annuale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri lì indicati;
- lo specifico capitolo dell’Allegato I dell’AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri per cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il suddetto monitoraggio svolto nel corso degli anni ha fatto rilevare una potenziale contaminazione per superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla tabella 2, allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per i parametri Ferro e Manganese nei piezometri di controllo, pur non svolgendo l’azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo, per cui è stato avviato da questa Arpae SAC specifico procedimento ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO del provvedimento DET-AMB-2025-4967 del 02/09/2025 ad oggetto “*ASSUNZIONE ai sensi e per gli effetti dell’art. 240, comma 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06, dei Valori di Fondo di Ferro e Manganese in acque sotterranee dell’area dell’insediamento della Ditta CARRA MANGIMI SpA , insediamento in Bogolese, via Alessandrini 4, Sorbolo Mezzani (PR)*”, con cui sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal “Gruppo di Lavoro di Arpae Valori di fondo Acque sotterranee e suolo”, applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo su scala locale:

- Ferro: 6418 µg/l (Livello di confidenza Basso)
- Manganese: 2500 µg/l (Livello confidenza Basso)

VISTA la conseguente relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma prot. PG/2025/195065 del 03/11/2025, qui allegata quale parte integrante e sostanziale, contenente i capitoli "C.2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee" e "D.2.7 Emissioni nel suolo" dell'Allegato 1 dell'AIA vigente opportunamente aggiornati;

tutto ciò visto, premesso, valutato, considerato e dato atto,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla Ditta CARRA MANGIMI S.P.A. per l'installazione situata in Via Alessandrini n.4, loc. Bogolese – CAP 43058 comune di SORBOLO MEZZANI (PR), in cui si svolge l'attività IPPC di produzione mangimi ad uso zootecnico, rientrando nella categoria IPPC 6.4.b), punto 3 dell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai capitoli "C.2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee" e "D.2.7 Emissioni nel suolo" dell'Allegato 1 dell'AIA vigente, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Serv.Territoriale di Parma prot. PG/2025/195065 del 03/11/2025, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE CHE per tutti gli altri parametri diversi da Ferro e Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06;
3. DI DARE ATTO CHE, così come già richiamato nella Determinazione n. DET-AMB-2025-4967 del 02/09/2025, i Valori di Fondo sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri, PZ1 e PZ2, della ditta CARRA MANGIMI SpA, caratterizzati da un livello di confidenza Basso sia per il Ferro sia per il Manganese. Si precisa inoltre che i Valori di Fondo individuati, con i rispettivi livelli di confidenza, sono espressione della consistenza e della qualità dei dati ambientali sito specifici attualmente disponibili e che tali valutazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni sulla base della disponibilità di ulteriori dati ed evidenze, anche derivanti dalla eventuale prosecuzione del monitoraggio, che possono comportare anche una revisione del modello concettuale idrogeologico sopra illustrato;
4. DI PRESCRIVERE di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna;
5. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - a. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente Determinazione n. DET-AMB-2024-1037 del 22/02/2024 e sue modifiche successive;
 - b. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

6. DI INVIARE copia della presente Determinazione alla Società CARRA MANGIMI SpA, al Comune di Sorbolo Mezzani, ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Parma e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
8. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegato:

- *relazione tecnica Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. PG/2025/195065 del 03/11/2025*

Sinadoc n. 34932/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Rif. prot 157789 del 05/09/2025
Sinadoc 6697/2023

Posta interna

Spett.le Arpae Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: Aggiornamento AIA a seguito di determinazione Valori di Fondo (VFN), insediamento Carra Mangimi S.p.A. sita in via Alessandrini 4 comune di Sorbolo Mezzani (PR)

Con nota prot. 157789 del 05/09/2025, è pervenuta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma la richiesta di aggiornare le parti relative alla determinazione dei VFN del provvedimento di AIA, a seguito dell'emissione della determinazione ARPAE DET-AMB-2025-4967 del 02/09/2025 di "individuazione a scala locale dei Valori di Fondo delle acque sotterranee" in merito all'insediamento della Ditta Carra Mangimi S.p.A. sita in via Alessandrini 4 comune di Sorbolo Mezzani (PR).

Si Trasmettono i capitoli C.2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee e D.2.7 Emissioni nel suolo opportunamente aggiornati.

Le modifiche sono in grassetto.

Si porgono distinti saluti.

Il tecnico
Tiziana Bolzoni

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

(Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)

arpae.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 03/11/2025.0195065.1



Omissis...

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2025-4967 del 02/09/2025 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae- Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo: 6.418 µg/l per il Ferro e 2.500 µg/l per il Manganese.

Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è medio/alto per ferro/manganese, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento. Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane, e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione.

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Il Gestore ha presentato in data 26/06/2015 (Prot. Prov. n.44911 del 26/06/2015)) la relazione di Verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento, elaborata nel rispetto dei criteri previsti dall'Allegato 1 del DM 272/2014, la quale ha mostrato che "non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento". La Ditta, nella relazione tecnica allegata alla documentazione di Riesame AIA dichiara: "Ai sensi della comunicazione ricevuta inerente gli indirizzi applicativi della Regione Emilia-Romagna in merito all'emanazione del DM 95/2019 si conferma che la documentazione presentata ai sensi del DM 272/2014 e le relative conclusioni sono da ritenersi valide anche secondo i criteri del nuovo regolamento". La verifica eseguita, svolta nel rispetto dei criteri previsti dall'Allegato 1 al D. M. 95 del 15 aprile 2019, ha mostrato la presenza nell'insediamento di numerose sostanze pericolose considerate critiche in quanto appartenenti alle 4 classi di pericolo definite dal D.M. n. 95/2019 e presenti in concentrazioni superiori ai limiti di soglia previsti. Dalla valutazione emerge che l'impermeabilizzazione dell'area utilizzata a servizio dell'impianto mediante calcestruzzo, asfalto e resina è il fattore fondamentale per proteggere da eventuali elementi contaminanti il suolo e le acque sotterranee, cioè è l'elemento che ne impedisce la diretta venuta a contatto (per deposito/infiltrazione/percolazione) e che l'area direttamente interessata dall'attività produttiva risulta tutta completamente impermeabilizzata con soletta cementizia che diventa il principale elemento di protezione dell'ambiente naturale su cui sorge l'attività. Queste caratteristiche

strutturali del sito consentono pertanto di Pagina 17 di 50 escludere elementi specifici di rischio di contaminazioni nell'ambito dell'utilizzo all'interno del processo produttivo delle sostanze pericolose di cui alle classi 2, 3 e 4. Sulla base della tipologia delle sostanze individuate e della natura del sito in cui insiste l'installazione, la Ditta ha concluso che le proprietà chimico-fisiche e le informazioni ecologiche dei prodotti valutati, come pure le caratteristiche idrogeologiche del sito, possono determinare delle criticità per la salvaguardia delle matrici ambientali esaminate, ma che queste possono essere tenute sotto controllo adottando tutte le necessarie misure di sicurezza/protezione, nel rispetto delle normative ed autorizzazioni vigenti. In particolare:

- Le materie prime sono tutte stoccate al coperto
- Inoltre ogni semestre si continueranno ad effettuare dei campionamenti delle acque dei pozzi al fine di monitorare costantemente la qualità del suolo e delle acque sotterranee.
- Per tutte le sostanze pericolose usate in azienda sono presenti le schede di sicurezza. Tutte le sostanze pericolose sono usate dai lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e in base a quanto illustrato durante i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli accordi Stato – Regioni del 2011.
- Vengono eseguite verifiche interne periodiche per limitare il più possibile i danni che potrebbero derivare dal rilascio accidentale delle sostanze etichettate come pericolose e da sversamenti delle vasche di raccolta acque produttive.

Risultano fondamentali, per questa valutazione, le modalità operative adottate nella gestione della pavimentazione impermeabilizzante in calcestruzzo delle aree lavorative con la presenza di adeguati materiali adsorbenti per contenere sversamenti accidentali delle sostanze allo stato liquido e la procedura di immediata pulizia delle pavimentazioni in caso di perdite accidentali dai contenitori delle sostanze solide.

Lo stabilimento è dotato di una procedura aziendale per la gestione degli stoccaggi delle sostanze pericolose e per la gestione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza degli stoccaggi di tali sostanze al fine di evitarne la dispersione nel suolo e nelle acque sotterranee.

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma c, del DM 95 del 15 aprile 2019 elaborata secondo il diagramma di flusso previsto dalla normativa, evidenzia quindi, in base a quanto sopra riportato dal Gestore, che non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento

D 2.7 Emissioni nel suolo

Per quanto concerne il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs.152/06, e relativa proposta del gestore, provvederà la SAC ad inserire le prescrizioni necessarie ai sensi delle indicazioni fornite dalla R.E.R..

Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve verificare periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque

sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

Nell'eventualità di dovere realizzare nuovi piezometri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- diametro del tubo di 103 mm in modo da consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e campionamento;
- fenestrazione realizzata in modo tale che il piezometro filtri la prima falda acquifera significativa;
- realizzati con materiali idonei tali da resistere meccanicamente e chimicamente e dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito;
- posizionamento tale da garantire l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito;
- dotazione di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici;

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Piezometro	Coordinate UTM-WGS84	Quota p.c. (m s.l.m.)	Profondità pozzo	Ubicazione e filtri	Corpo idrico intercettato
Pz1	N 4965041, E 610887	34,8	8,0	5,0÷7,0	Acquifero libero della Conoide A0
Pz2	N 4965230, E 611002	34,4	8,0	5,0÷7,0	Acquifero libero della Conoide A0

Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ1 piezometro di monte	PZ2 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Residuo fisso a 105°C		%		
Azoto ammoniacale (NH ₄) ⁺		mg/l		
Azoto nitroso (NO ₂)	500	µg/l		

Azoto nitrico (come NO ₃)		mg/l		
Calcio (Ca)		mg/l		
Magnesio (Mg)		mg/l		
Potassio (K)		mg/l		
Sodio (Na)		mg/l		
Fosfati (P2O5)		mg/l		
Durezza (CaCO3)		mg/l		
Alcalinità (CaCO3)		mg/l		
Cloruri (Cl)		mg/l		
Fluoruri (F)	1500	µg/l		
Solfati (SO4)	250	mg/l		
Manganese (Mn)	2.500	µg/l		
Ferro (Fe)	6.418	µg/l		
Idrocarburi totali	350	µg/l		

In ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 smi ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio, al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati.

Resta salva la possibilità da parte di Arpae di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi, sulla base delle indicazioni normative anche regionali in corso di definizione. La proposta del Gestore dovrà pervenire entro tempi congrui, secondo le indicazioni che saranno dettate dall'Autorità competente, appena saranno rese disponibili apposite linee guida nazionali (SNPA) e regionali

RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omiss...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.